

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3082-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 26 novembre 2002

(Relatore: **MALGIERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1366)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, AD *INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**SCAJOLA**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CASTELLI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**MARONI**)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(**SIRCHIA**)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3082 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo, fatto a Roma l'11 luglio 2001, istituisce un « Ufficio Europeo OMS » con sede a Venezia, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), espandendo al settore della promozione della salute quanto è già stato realizzato in ambito di salute ambientale con il Centro Europeo OMS di Roma per l'ambiente e la salute.

Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa l'Italia, nel corso della seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenaghen, hanno approvato il documento denominato « Health 21 - Salute per tutti nel XXI secolo », che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione Europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile per la popolazione europea.

Nello stesso anno, in linea con quanto previsto dal documento « Health 21 », il Programma di promozione della salute e investimenti in salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della sanità e la regione del Veneto, ha lanciato un programma triennale definito « Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000) ».

In tale contesto, allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione, nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi del citato documento « Health 21 », l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS ed il Governo della Repubblica italiana hanno concordato di istituire un ufficio denominato « Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo » con sede in Venezia, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Tale ufficio sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale dell'OMS ed avrà, a tutti gli effetti, lo *status* ed i regolamenti di questa organizzazione internazionale. Esso sarà diretto da un membro anziano dell'ufficio regionale, nominato dal direttore regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS e disporrà di un comitato scientifico consultivo che formulerà pareri scientifici sul programma delle attività dell'ufficio di Venezia, in aderenza ai programmi ed alle esigenze dell'OMS/EURO.

In particolare l'Accordo in questione dispone quanto segue:

articolo 1: disciplina la struttura organizzativa dell'Ufficio di Venezia che sarà parte integrante dell'OMS/EURO, specificando la durata iniziale della sua attività (10 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo), l'entità dello *staff* che ne farà parte e l'istituzione presso di esso di un Comitato scientifico consultivo con funzioni sia di consulenza che di verifica dei risultati conseguiti;

articolo 2: disciplina l'attività dell'Ufficio di Venezia che si tradurrà in assistenza agli Stati membri a livello nazionale, regionale

e locale per favorire l'attuazione di strategie di investimenti in salute, come disposto dal documento « Health 21 »; in svolgimento di programmi di informazione ed educazione alla salute, monitoraggio, fornitura di servizi ed assistenza tecnica, sviluppo di *partnerships* tra i settori pubblico e privato; tali attività sono, in particolare, indicate nell'allegato 1 dell'Accordo;

articolo 3: indica la sede dell'Ufficio di Venezia e l'utilizzo della bandiera e dell'emblema dell'OMS;

articolo 4: disciplina l'entità dei contributi a carico della regione Veneto e del Ministero della salute;

articolo 5: disciplina lo *status* ed i diritti del personale dell'Ufficio di Venezia, che sarà soggetto alle norme ed ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e verrà assunto secondo le stesse norme; personale aggiuntivo potrà essere comandato dalla regione Veneto, dalla Repubblica italiana e da qualsiasi altro Stato membro dell'OMS; sono previsti scambi di personale tra OMS/EURO ed Ufficio di Venezia;

articolo 6: disciplina le modalità di tenuta della contabilità relativa ai contributi destinati all'Ufficio di Venezia da parte dell'OMS/EURO ed indica le iniziative, sia finanziarie che programmatiche, dell'OMS/EURO per l'Ufficio di Venezia;

articolo 7: disciplina la collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane, in linea con il Piano sanitario nazionale;

articolo 8: stabilisce i privilegi e le immunità dell'Ufficio di Venezia, regolati dall'Accordo, ratificato con legge, tra Italia ed Ufficio regionale europeo OMS riguardante l'istituzione dell'Ufficio OMS di Roma;

articolo 9: stabilisce il sistema di telecomunicazioni tra Ufficio di Venezia, OMS, Stati membri e pertinenti Istituzioni scientifiche;

articolo 10: menziona l'allegato II, concernente un dettagliato piano di lavoro relativo al primo biennio di attività dell'Ufficio di Venezia, in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS quale parte dell'Accordo;

articolo 11: disciplina le modalità di valutazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia, in conformità con le procedure dell'OMS/EURO.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3082 recante ratifica Accordo Italia-Organizzazione mondiale della sanità sull'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per investimenti in salute e per lo sviluppo,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0036050